

COMUNE DI FIANO ROMANO

**Provincia di Roma
Servizio LL.PP. e Ambiente**

REGOLAMENTO APERTURA CAVI STRADALI

Approvato con delibera C.C. N° 33 del 09.07.2013

Modificato con delibera di G.C. n° 169 del 29.10.2013

TITOLO I

DELLE LICENZE

Art. 1

Chiunque voglia eseguire l'apertura di cavi stradali deve ottenere la prescritta licenza dell'Autorità Comunale.

Per cavo s'intende qualsiasi apertura temporanea del suolo pubblico effettuata per l'esecuzione di lavori inerenti ad impianti e canalizzazioni in genere.

Art. 2

La domanda per eseguire cavi deve essere redatta su carta legale, indirizzata al Servizio LL.PP. e Ambiente ed essere firmata dalla persona od Ente, o dal legale rappresentante, che ha interesse all'esecuzione delle opere nel suolo pubblico.

Art. 3

Le domande dovranno indicare oltre il domicilio dei richiedente:

- 1) lo scopo per cui si vuole aprire il cavo e la sua precisa ubicazione, la dimensione che dovrà avere il cavo stesso, la specificazione delle opere che si vogliono eseguire nel suolo e dei mezzi impiegati;
- 2) la data d'inizio ed il tempo che s'intende impiegare per eseguire il lavoro.

E' in facoltà dell'Ufficio Servizio LL.PP. e Ambiente chiedere il tipo dimostrativo del lavoro da eseguire ed, occorrendo, anche la sezione in scala sufficiente, da cui risulti la esatta ubicazione del manufatto da realizzare, nonché le canalizzazioni da alloggiare nello scavo, con l'indicazione, se del caso, degli altri impianti esistenti nella stessa località.

L'accertamento per conoscere l'ubicazione delle canalizzazioni e dei manufatti sotterranei sarà fatto dal richiedente presso gli uffici competenti, che forniranno le notizie in loro possesso, ovvero a mezzo di indagini dirette, debitamente autorizzate a norma dell'art. 1 a tutte sue spese e sotto la sua esclusiva responsabilità.

Art. 4

La domanda in bollo deve essere accompagnata dai disegni e tipi dimostrativi riflettenti la tipologia dei lavori e da un versamento di € 80 per diritti d'istruttoria da versare su C/C postale N° 51504009 intestato a Comune di Fiano Romano con la causale "Diritti d'istruttoria per apertura cavo stradale".

E' in facoltà dell'Ufficio di stabilire l'ordine di successione dell'apertura dei vari cavi relativi ai lavori di cui al comma precedente.

Per i soggetti gestori di servizi e infrastrutture pubbliche a seguito di convenzione stipulata con il Comune di Fiano Romano la domanda di cui sopra è esente dall'imposta di bollo e il diritto di istruttoria verrà corrisposto una sola volta per ogni anno solare valendo lo stesso per tutte le pratiche che verranno presentate nel corso dello stesso anno solare

Art. 5

Il rilascio della licenza per apertura cavo stradale è subordinato, oltre al versamento del diritto d'istruttoria anche all'effettuazione di un deposito cauzionale o polizza fidejussoria della durata di anni uno nella misura di **€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni ml di scavo**. La polizza dovrà prevedere il beneficio della preventiva escussione dietro semplice richiesta scritta da parte del Comune, non sarà soggetta a rinnovo automatico se non dietro richiesta motivata da parte del Comune da inoltrarsi sino ad un mese dalla data di scadenza.

Scaduto il termine di validità della polizza la stessa verrà svincolata, sempre che non sia stata richiesta l'escussione per riparare danni dovuti a cavi stradali mal effettuati.

Qualora i richiedenti fossero soggetti che usualmente presentano numerose istanze nel corso dell'anno è facoltà degli stessi presentare una unica polizza fideiussoria valevole per un anno il cui ammontare verrà stabilito dal Servizio Comunale competente secondo i ml di scavo che mediamente l'interessato effettua in un anno; tale polizza dovrà essere integrata su richiesta del Servizio Comunale competente qualora i ml lineari su cui è stato calcolato l'ammontare siano stati già effettuati prima della scadenza dell'anno cui la polizza fa riferimento”

Art. 6

Il Servizio LL.PP. e Ambiente fisserà la data di inizio dei lavori e potrà modificare la durata indicata dal richiedente per l'esecuzione dei lavori stessi.

Art. 7

E' in facoltà del Servizio LL.PP. e Ambiente di cambiare i tracciati dei cavi proposti e, per ragione di interesse pubblico, di revocare o di sospendere le licenze accordate o i lavori iniziati, nonché di stabilire un ordine di successione alle varie domande per rotture del suolo stradale.

Ove i lavori siano stati già iniziati, il titolare della licenza dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla chiusura del cavo nei termini fissati dall'ufficio e senza diritto a rivalsa.

Art. 8

Quando si procederà da parte dell'Amministrazione Comunale alla generale sistemazione del pavimento di una strada nuova o già esistente, se ne potrà dare notizia affinché gli Enti esercenti ed ogni altro interessato, possano giovare dell'occasione per effettuare lavori attinenti le canalizzazioni.

A tal fine, le domande per il rilascio della relativa licenza dovranno essere presentate entro il termine indicato nell'avviso stesso.

Qualora sia stata data notizia preliminarmente della sistemazione stradale in linea generale, salvo quanto diversamente disposto dal Servizio LL.PP. e Ambiente, non sarà accordata alcuna licenza per rottura del suolo stradale entro un anno dall'ultimazione dei lavori stradali e comunque i ripristini saranno a carico delle società per l'intera larghezza del tracciato stradale.

Art. 9

Le licenze di apertura cavi stradali saranno rilasciate sempre subordinatamente alle condizioni generali del presente Regolamento e alle condizioni tecniche speciali che di volta in volta potranno essere stabilite.

Art. 10

Obblighi di carattere tecnico

Gli intestatari della licenza apertura cavi sono obbligati a:

1. Osservare tutte le norme del codice della strada;
2. Osservare tutte le disposizioni contenute nella licenza di apertura cavi che fa parte integrante degli obblighi assunti;
3. Eliminare durante il periodo di fermo cantiere qualsiasi pericolo per la circolazione che potrebbe verificarsi, sia di giorno che di notte, anche a seguito di avverse condizioni meteorologiche;
4. Comunicare in tempo utile: la data dell'inizio lavori, il nominativo del Responsabile del cantiere e del Coordinatore per la sicurezza.
5. Comunicare la fine dei lavori ed allegare la certificazione della corretta esecuzione degli stessi

Art. 11

Il periodo di durata delle licenze potrà essere prorogato, su parere favorevole del Responsabile del Servizio competente, sempre che tali proroghe siano state richieste almeno 10 giorni prima della scadenza, altrimenti l'interessato dovrà ottenere a tutti gli effetti una nuova licenza.

Art. 12

Nei casi di urgenza riguardanti guasti di ricercare o riparare, gli interessati, ove gli uffici comunali competenti siano chiusi, potranno aprire i cavi dietro nulla osta del Comando di Polizia Locale.

Tale nulla osta dovrà poi essere regolarizzato presso il Servizio LL.PP. e Ambiente entro 24 ore dal suo rilascio.

TITOLO II

DELLA COMPETENZA DEI LAVORI

Art. 13

L'apertura e la chiusura di cavi viene eseguita a cura e spese del titolare della licenza come pure il ripristino della pavimentazione, secondo le indicazioni fornite nell'autorizzazione dal Servizio LL.PP. e Ambiente.

Art. 14

Il ripristino della pavimentazione stradale a spese dei titolari della licenza dovrà estendersi, oltre che alla zona propria del cavo, anche alle zone laterali, in quella misura che il Servizio LL.PP. e Ambiente giudicherà necessaria al perfetto riordinamento della pavimentazione stessa.

I titolari delle licenze restano responsabili degli avvallamenti e delle degradazioni che si verificheranno sul cavo a causa dei lavori da essi eseguiti, anche dopo il ripristino della pavimentazione stradale.

Art. 15

E' in facoltà del Servizio LL.PP. e Ambiente intervenire in presenza di pericolo procedendo al ripristino di scavi avvallati, previo avviso al titolare della licenza, recuperando le relative spese.

TITOLO III

DELLA CONDOTTA DEI LAVORI

Art. 16

Nella esecuzione dei lavori, i titolari delle licenze dovranno attenersi alle norme del presente Regolamento e, per quanto in esso non previsto, alle disposizioni degli altri Regolamenti Comunali.

Art. 17

Il lavoro, per il quale si è ottenuta la licenza, dovrà essere continuativo qualunque sia la natura ed il suo scopo, salvo che non sia stato altrimenti autorizzato per iscritto.

Qualora particolari esigenze lo consiglino, il Servizio LL.PP. e Ambiente potrà ordinare che i lavori siano effettuati a turni continuativi di giorno e di notte.

Saranno eseguiti esclusivamente di notte i lavori da farsi in strade il cui transito non possa essere interrotto di giorno e in tutti gli altri casi che verranno stabiliti dal Servizio LL.PP. e Ambiente. In tale caso dovranno essere adottate tutte le possibili cautele per causare il minimo disturbo.

Art. 18

I lavori di escavazione del piano stradale dovranno eseguirsi per tratti non maggiori di m. 100, tenendo presente quanto è prescritto nell'art. 20 e salve particolari deroghe autorizzate dal Servizio LL.PP. e Ambiente.

Il lavoro non potrà essere proseguito nel tratto successivo se non sia richiuso quello precedente.

Art. 19

Sarà cura dei titolari delle licenze, sia conservando opportuni diaframmi lungo i cavi da oltrepassarsi poi in galleria, sia con altri mezzi adatti, di mantenere il passaggio per i pedoni verso gli ingressi delle case e delle botteghe e da un marciapiede all'altro in punti opportuni.

I suddetti titolari dovranno inoltre assicurare il passaggio dei veicoli, ove non sia espressamente autorizzato dal Comando di Polizia Locale lo sbarramento della strada.

Art. 20

I titolari delle licenze hanno l'obbligo di condurre i lavori e di apporvi le segnalazioni prescritte in modo da salvaguardare la incolumità delle persone e da evitare ogni danno ai veicoli.

In generale le aperture di gallerie, chiusini, pozzi di accesso, tombini e simili devono essere munite di opportuni recinti o ripari e quando non vi si lavori, oltre ai detti recinti, debbono essere ricoperte con tavole e, occorrendo, di terra, e sempre sufficientemente illuminate nella notte.

Ugualmente devono essere illuminati i cavi alle estremità dei vari tratti e, occorrendo, nei punti intermedi.

Il Servizio LL.PP. e Ambiente potrà anche richiedere che i cavi più pericolosi siano idoneamente coperti e sorvegliati, a cura e spese dei titolari delle licenze, durante le ore non lavorative.

Art. 21

Il Servizio LL.PP. e Ambiente potrà stabilire che il cavo sia eseguito in galleria quando le esigenze del traffico e la natura delle opere da attraversare lo impongano.

In generale saranno eseguiti in galleria i cavi di attraversamento degli incroci stradali, nonché i cavi che abbiano una profondità maggiore di m. 2.

Art. 22

E' in facoltà del Servizio LL.PP. e Ambiente competente disporre che le condutture di acqua, i cavi elettrici, telefonici e simili siano sistemati o trasferiti entro gallerie praticabili ovvero, per i cavi elettrici, telegrafici, telefonici e simili, entro appositi manufatti ove non esistano gallerie.

Le tubazioni del gas dovranno collocarsi entro terra oppure in appositi cunicoli.

L'Amministrazione richiederà per il passaggio entro le gallerie un contributo di spesa e riscuoterà per l'occupazione del sottosuolo le relative tasse.

Art. 23

In tutti quei casi in cui occorra attraversare manufatti ed aree private, l'interessato, sebbene fornito di regolare licenza, dovrà prendere, sotto la propria esclusiva responsabilità, accordi con i proprietari delle aree e manufatti prima di iniziare qualsiasi lavoro.

L'attraversamento o la manomissione dei manufatti comunali interessanti il sottosuolo non è di regola consentito, salvo speciale autorizzazione del Servizio LL.PP. e Ambiente da rilasciarsi in casi eccezionali subordinatamente all'impegno, da parte del richiedente, di osservare tutte le particolari condizioni che saranno stabilite dagli Uffici competenti.

La licenza che comporti la costituzione di servitù nel sottosuolo dei giardini comunali e delle aree patrimoniali in genere, con esclusione della viabilità pubblica, non potrà essere rilasciata che previa stipulazione di apposita convenzione.

Art. 24

Per la condotta dei lavori nell'apertura dei cavi si seguiranno in particolare le seguenti norme:

1. I lavori dovranno essere eseguiti rispettando scrupolosamente le prescrizioni delle presenti disposizioni, gli ordini e le eventuali modalità impartite dal personale Comunale ed in conformità con le norme tecniche UNI e CEI vigenti per tali impianti, dovranno essere osservate le disposizioni del decreto legislativo 81/2008;
2. Il Titolare della Licenza dovrà attenersi alle modalità e ai casi particolari di esecuzione dei lavori che verranno impartiti, dall'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni, con appositi ordini di servizio;
3. Dovranno essere poste recinzioni a protezione e sicurezza degli utenti della strada con apposizione di segnalazione diurna e notturna, nonché adeguati cartelli indicatori posti all'inizio ed alla fine del cantiere di scavo secondo quanto stabilito dal Codice della Strada e dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
4. Il titolare della Licenza è responsabile per i danni materiali e di altra natura procurati al Comune di Fiano Romano ed a terzi durante l'esecuzione dei lavori;
5. Il Titolare della Licenza, qualora si verificassero entro **un anno dalla ultimazione dei lavori**, cedimenti avvallamenti o altro al corpo stradale a causa di quanto concesso, dovrà intervenire con appropriata opera onde eliminare gli inconvenienti riscontrati, rimanendo responsabile dei danni materiali e di altra natura da essi causati. Per l'intero periodo rimarrà vincolato il deposito cauzionale;
6. Il pubblico transito ed il libero deflusso delle acque non potranno essere interrotti;
7. Il Titolare della Licenza è tenuto, al termine dei lavori, al ripristino delle cordolature, dei cataletti laterali di scolo, delle caditoie, dei marciapiedi e delle banchine, se necessario, anche mediante la completa ricostruzione delle opere e delle loro parti strutturali, alla rettifica delle pertinenze secondo quanto ordinato sul posto ed al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale;
8. La licenza di apertura cavi stradali deve essere custodita sul luogo dei lavori e deve essere esibita ad ogni richiesta del personale dell'Amministrazione Comunale di Fiano Romano, addetto all'ispezione della strada;
9. Lo scavo verrà realizzato a tratti di circa m. 100 di lunghezza massima, salvo casi particolari, e si procederà ad eseguire il nuovo tratto solo dopo aver ultimato il tratto precedente, esclusa la posa in opera del manto di usura che verrà eseguito dopo il completo reinterro di tutto lo scavo;

10. La profondità dello scavo, misurata dalla generatrice superiore del tubo o dall'estradosso del manufatto protettivo, non dovrà essere inferiore a m. 1.00 per gli scavi paralleli all'asse stradale e non inferiore a m. 1.20 per quelli trasversali, fatte salve diverse disposizioni che potranno essere indicate nella autorizzazione. Le occupazioni longitudinali in sotterraneo debbono essere, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza al di fuori della carreggiata, alla massima distanza possibile dal margine della stessa (art. 66 DPR 495/92).
11. Prima di procedere allo scavo verrà eseguito il taglio con fresa del manto stradale, lo scavo sarà a sezione obbligata con adeguate opere di sostegno delle pareti anche per evitare la deformazione laterale del terreno.
12. Al termine dello scavo si procederà alla regolarizzazione del piano di posa, i materiali degli scavi dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere e portati al rifiuto a cura e spese dell'Impresa in discariche autorizzate.

Art. 25

Per i rinterri valgono di norma le disposizioni di seguito specificate:

1. Costituzione di letto drenante in sabbia di spessore minimo 20 cm., realizzazione, per le tubature elastiche, di una sella di sostegno in cls discontinuo interrotto ai giunti, con angolo di appoggio minimo 90°;
2. Rinfilo in sabbia con costipazione laterale elevata (indice di Proctor >85% per le tubazioni rigide e 90% per quelle elastiche) da eseguirsi oltre la generatrice superiore per almeno $dn/2$ e comunque non inferiore a 20 cm.;
3. Riempimento con impasto misto costituito da breccia, sabbione e kg. 100 di cemento per mc. d'impasto, ovvero, con materiale betonabile (tipo Geomix o similari) avente resistenza a compressione 24h non inferiore a 2 daN/cm², e a 28 gg. Non inferiore a 15daN/cm²; ovvero terreno accettato dal D.L., che raggiunga un costipazione minima dell'80% (indice Proctor) sia per le tubazioni rigide che per quelle flessibili, il riempimento dovrà essere eseguito a strati successivi, di 30 cm., singolarmente compattati;
4. la pavimentazione sarà eseguita con cm. 15 di conglomerato bituminoso (binder) da porsi in opera entro la fine della giornata lavorativa in modo tale da rendere agibile e transitabile il tratto di strada manomesso. Lo strato di binder dovrà comprendere le fasce laterali dello scavo aventi ciascuno una larghezza di cm. 40;
5. il ripristino del tappeto di usura sarà eseguito sul 50% della carreggiata e, nel caso di condotte fognarie o scavi eseguiti su pavimentazioni recenti, sul 100%, mediante uno strato di conglomerato bituminoso siliceo dello spessore finito di cm. 4, steso con macchina vibrofinitrice, previa fresatura e curando tutti i raccordi con la pavimentazione, resta inteso che se venisse danneggiata od invasa dagli scavi la restante metà della carreggiata, il ripristino del manto di usura dovrà interessare l'intera sede stradale;
6. I pozzetti dovranno essere muniti di soletta in calcestruzzo armato. Il chiusino a norma UNI-EN 124 dovrà essere posto a livello della pavimentazione.

Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno emanate nelle autorizzazioni da parte dell'ufficio competente.

TITOLO IV

ONERI, SANZIONI PENALI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26

I titolari della licenza sono tenuti al pagamento dei diritti, tasse e contributi comunali, stabiliti per l'occupazione del suolo, sottosuolo, soprassuolo pubblico gravato da servitù di uso pubblico.

Le occupazioni permanenti del sottosuolo per la costruzione di locali destinati ad usi diversi delle intercapedini (intendendosi per intercapedine un vano per l'areazione dei muri perimetrali dei fabbricati) potranno essere consentite con apposita convenzione.

Nei casi previsti dal comma che precede i titolari della licenza dovranno corrispondere egualmente i diritti, tasse e contributi relativi alle occupazioni effettuate. In luogo della tassa di occupazione del sottosuolo, allorché essa non sia stabilita per tale genere di concessione, verrà fissato a carico dei concessionari stessi un canone periodicamente rivedibile.

Art. 27

Le licenze sono sempre revocabili o prorogabili da parte del Responsabile del Servizio LL.PP. e Ambiente non assume alcun impegno per quanto concerne la loro durata.

I titolari di licenza di apertura cavi stradali che hanno posato nel sottosuolo cavi, tubazioni, ecc., dovranno, sempre a tutte loro spese, spostare, rinnovare, innalzare ed abbassare le opere e le canalizzazioni di qualsiasi natura nel caso di lavori municipali e per qualsiasi altra esigenza occorresse al Comune di variare l'andamento di tali opere e canalizzazioni particolarmente nei casi in cui il Comune, avendo provveduto alla costruzione di apposite gallerie e cunicoli, ritenesse opportuno farvi collocare le opere e canalizzazioni eseguite dai terzi.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per i danni che eventualmente possano subire le canalizzazioni e le altre opere di Enti e di Privati per effetto dei lavori stradali eseguiti per suo conto e per effetto di acque correnti o stagnanti nel sottosuolo; o per frane eventuali o per manomissioni e simili.

Art. 28

I funzionari degli Uffici Comunali, gli agenti comunali avranno cura di fare osservare le disposizioni tutte del presente Regolamento e, nel caso di inosservanza, ove siano autorizzati, procederanno ad elevare verbale di contravvenzione.

L'Amministrazione, oltre alle sanzioni penali conseguenti alle dette contravvenzioni, si riserva il diritto di ritirare, occorrendo, le licenze e di provvedere d'ufficio a tutte spese dei titolari delle licenze.

Il provvedimento d'ufficio sarà sempre applicato, ove si tratti dello sgombero delle strade e del riempimento del cavo nel caso che i titolari predetti non conducano i relativi lavori con la dovuta sollecitudine e con tutte le norme prescritte.

Art. 29

Le penali previste per inadempimenti vengono di seguito specificate:

1. Per lavori sulla sede stradale la penale giornaliera per ritardata fine lavori sarà di € 258,00 (duecentocinquantotto/00);
2. Per lavori sulle pertinenze la penale giornaliera per ritardata fine lavori sarà di € 129,00 (centoventinove/00).
3. Per lavori eseguiti su suolo pubblico senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione si applicherà una contravvenzione di € 1000,00;
4. Per inadempienze nell'osservanza degli ordini impartiti dal personale Comunale si applicherà una contravvenzione di € 500,00;

Art.30

Le domande di apertura cavi su suolo pubblico debbono essere prodotte sull'allegato stampato all'uopo predisposto. (Allegato A).

Art.31

Modifiche al presente Regolamento relativamente agli art. 4, 5 e 30 potranno essere predisposte dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione.